

**COMUNE DI CASALMORANO  
PROVINCIA DI CREMONA**

**Allegato A**

alla deliberazione

Consiglio Comunale n. 16 del 5/5/2014

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA  
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**Il Sindaco  
Manifesti Enrico**

**Il Segretario Comunale  
Sagona Dott. Luca**



**Art. 4**  
**Soggetti attivi**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Casalmorano ai sensi del D. L.gs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

**Art.5**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casalmorano alla data del 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 6**  
**Criteri di calcolo**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 DPR 22 dicembre 1986 n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

**Art.7**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l' aliquota determinata dal Comune.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. L.gs 15.12.1997 n. 446, il 1<sup>a</sup> gennaio 2014.

**Art. 9**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.